



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**III SEZ. CIVILE**

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Pugliese, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 6513 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013

**TRA**

S.C.P.A. FALLIMENTO, in persona del Curatore *pro tempore*, difeso dall'avv. Luca Caravella come da mandato a margine dell'atto introduttivo, domiciliati come in atti;

*Attore*

**E**

ENRICO generalizzato in atti, rappresentato e difeso come da mandato

*Convenuto*

Oggetto: azione revocatoria ordinaria e fallimentare.

All'udienza ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato così le proprie

**CONCLUSIONI**

Parte attrice: "come da atto di citazione meglio precisato nel corso del giudizio".

Parte convenuta: "per il rigetto della domanda; in gradata e subordinata perché in ogni caso l'importo oggetto della cessione sia compensato parzialmente con il maggiore credito vantato dal geometra nei confronti del fallimento con vittoria di spese e competenze con distrazione".

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. La curatela del fallimento ha convenuto in giudizio il geom. Enrico al fine di vedere:

- revocare e dichiarare ex art. 67 co. 1 n. 2 l. fall. l'inefficacia rispetto al fallimento della cessione in suo favore del credito di euro 43.167,00 verso il socio Pi. Produzione e s.a.s. di Aniello Massimo & c. in virtù di fattura n. 3986 del 31/12/2009, e, per l'effetto, condannare il Geom. Enrico a restituire il predetto importo";



- in via subordinata revocare detta cessione ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.

Si è costituito in giudizio il convenuto che ha resistito alla domanda chiedendo il suo integrale rigetto e via subordinata ha eccepito la compensazione delle pretese della curatela rispetto al suo credito risultante ammesso al passivo fallimentare.

2. Preliminarmente, il fallimento ha dedotto che, prima della dichiarazione di fallimento (del 31.08.2012), vi era stata l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in data 13.06.2012 su domanda presentata il 21.05.2012. La circostanza risulta pacifica in quanto non contestata dalla parte convenuta.

Di conseguenza, come da indirizzo costante della giurisprudenza, anche per ciò che rileva in questa sede, gli effetti della declaratoria di fallimento retroagiscono al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo (Cass. 8439/12).

D'altra parte, neanche le circostanze di fatto poste a fondamento di questa ultima deduzione non sono state contestate dalla controparte processuale.

3. In via del tutto assorbente, dagli atti risulta che la domanda revocatoria della cessione in oggetto formulata ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. , è fondata.

Infatti, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., il principio della "*ragione più liquida*", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, che consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (il principio ormai è pacifico nella giurisprudenza della Cassazione – da ultimo v. Cass. 12002/14).

La cessione "pro solvendo" al creditore costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione che come tale è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promuovibile dal curatore ex art. 66 l. fall. Il principio della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, ex art. 2901 co. 3 c.c., infatti, trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come appunto la cessione di credito, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un'operazione, soggettivamente ed oggettivamente diversa da quella in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cass. 2898/08).

Occorre inoltre ribadire che l'azione revocatoria di cui all'art. 66 legge fall., è precipuamente posta a tutela della "par condicio creditorum" (Cass. "ib idem").



Ciò posto, dagli atti risulta che la curatela ha provato la sussistenza di una rilevante esposizione debitoria della società poi fallita al momento della cessione, la sua preesistenza rispetto a tale data nonché il mutamento quantitativo del patrimonio della cedente per effetto di tale atto.

Le circostanze risultano comprovate dalle risultanze dello stato passivo fallimentare prodotto agli atti unitamente alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., da cui si evince l'ammissione di crediti di importi elevati sorti molto prima della cessione in oggetto. Particolare rilievo, ai fini che ci occupano, assumono i crediti dedotti alle domande nn. 52 e 53 dello stato passivo rispettivamente della MPS Capital Service per euro 5milioni circa riferito ad un mutuo ipotecario del 2006 e della Siena Sme 11-1 S.r.l. per euro 13milioni circa riferito ad un mutuo ipotecario del 31.10.2003.

Dalle risultanze istruttorie e da quanto sin qui evidenziato si desume anche la conoscenza che aveva la società cedente, al momento della cessione del credito, del pregiudizio che detta cessione avrebbe arrecato alle ragioni degli altri creditori attraverso la "datio in solutum" di un credito, certo e liquido (tanto è vero che poi il convenuto lo ha riscosso poco dopo – l'11.10.2011 – come egli stesso ha affermato a pag. 10 della comparsa), quale quello vantato nei confronti della ceduta società quale socio del consorzio, sottraendolo così alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. e determinando perciò una modificazione "in pejus" della stessa.

Analoga consapevolezza risulta dagli atti e dalle circostanze del caso concreto, in capo al professionista convenuto al momento della cessione del 2011.

Questo si desume chiaramente dalle seguenti circostanze:

- che il Enrico ha espressamente riferito di essere stato, nella qualità di geometra, un professionista che per l'ungo tempo ha officiato la società poi fallita, prestando cioè la sua opera professionale in maniera pressoché stabile e duratura dal 2007 (come risulta dalla istanza di ammissione al passivo a pag. 2 prodotta al n. 9 del fascicolo di parte convenuta);
- che il cedente per fare fronte ai propri debiti nel frattempo accumulati anche nei confronti del convenuto cessionario, ha dovuto cedere un proprio credito in luogo dell'effettivo – e normale –, sia pur parziale, pagamento in denaro (e questo a seguito di diversi solleciti, come riferito proprio dallo stesso
- che nonostante l'importo non particolarmente elevato rispetto alle dimensioni economico organizzative della questa già dal 2010 non era in grado di fare fronte al suo pagamento in denaro, tanto che vi ha provveduto con una "datio in solutum" soltanto nel 2011;
- che come risulta dagli atti prodotti dalla curatela (v. estratti pagine web notiziari online "Caseta News", Il Denaro...) già dal 2010 era diffusa la notizia della situazione di crisi in cui versava la attraverso anche la pubblicazione della notizia di messa in mobilità di un consistente numero di dipendenti;
- dall'allarmante situazione economico patrimoniale pubblicata già nel bilancio 2010 prodotto agli atti, in uno con la relativa nota e le osservazioni del collegio di revisione,



facilmente consultabile presso il Registro delle Imprese (e quindi a disposizione del geom. nel frattempo allertato degli allarmanti segnali di crisi anzidetti).

Detti elementi, considerati tanto autonomamente quanto nella loro complessiva portata, non potevano non essere conosciuti e presi in considerazione e correttamente interpretati all'atto della cessione dalla convenuto, anche in considerazione della sua qualifica, della natura, qualità e quantità dei rapporti professionali intercorrenti con la società fallita. d'altra parte, come detto, il convenuto risulta partecipe proprio all'operazione di "datio in solutn", che è risultata essa stessa indice rivelatore di una anomalia nell'adempimento delle obbligazioni della cedente poi fallita e, perciò, dello stato finanziario in cui essa si trovava.

Alla luce di tali motivi, quindi, l'atto di cessione del credito dedotto in domanda va revocato.

4. Del tutto infondata risulta l'eccezione di compensazione formulata dalla parte convenuta che ha dedotto che nelle more sarebbe stata ammessa al passivo del fallimento per un credito di gran lunga superiore dell'importo qui revocato.

In materia fallimentare, infatti, il credito verso il fallito non può essere compensato con il debito di restituzione a seguito di esperimento di azione revocatoria, atteso che quest'ultimo è un debito verso la massa e non verso il fallito e, pertanto, manca, perché possa operare la compensazione, il requisito della reciprocità delle obbligazioni, non correndo i rapporti di debito e credito tra i medesimi soggetti (Cass. 10140/98).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando le tariffe in vigore e tenuto conto della natura e della complessità del presente giudizio, nonché del relativo valore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SOC. CONS. P.A. - CURATELA FALLIMENTO - CURATORE AVV. RINALDI GIUSEPPE nei confronti di ENRICO , così provvede:

a) accoglie la domanda, revoca l'atto di cessione del credito di euro 43.167,00 del 23.03.2011 verso il socio Pi. Produzione e s.a.s. di Aniello Massimo & c. come meglio dedotto in domanda, e lo dichiara inefficace nei confronti di fallimento SOC. CONS. P.A.;

b) per l'effetto condanna il convenuto ENRICO al pagamento in favore del fallimento SOC. CONS. P.A. della somma di euro 43.167,00 oltre interessi legali a decorrere dalla notifica della citazione fino al saldo;

c) condanna ENRICO al pagamento in favore del fallimento SOC. CONS. P.A. della somma di euro 4mila a titolo di onorari di giudizio oltre accessori di legge, ed euro 470 a titolo di rimborso spese anticipate.

Così deciso il 12.10.2015



Il Giudice  
Dr. Marco Pugliese

